

CUB SCUOLA

Corso Marconi 34, 10125 Torino

Tel/fax 011.655897

e-mail: scuola@cubpiemonte.org

<http://www.cubpiemonte.org>

Ricadute delle consultazioni elettorali sul lavoro del personale docente ed Ata

Anche in occasione delle elezioni che si svolgeranno ad aprile ci vengono segnalati comportamenti discutibili da parte di Dirigenti Scolastici e DSGA.

Abbiamo, di conseguenza, preparato un breve quadro delle situazioni che potrebbero determinarsi e dei riferimenti normativi da tenere presenti.

E' bene tener presente il fatto che:

1. in taluni casi c'è la sospensione di tutte le attività scolastiche e pertanto la scuola viene chiusa;
2. in altri casi vengono sospese le sole lezioni in tutta la scuola;
3. in altri lo si fa solo per parte della scuola (ad esempio nel caso che questa abbia più ingressi e quindi ci siano le condizioni per garantire sia il seggio che la prosecuzione di parte dell'attività o, è il caso più frequente, nel caso le elezioni si svolgano solo in alcuni plessi).

In tutti questi casi vale il principio secondo il quale l'interruzione del servizio, per qualsiasi motivo esterno alla volontà del lavoratore, è un caso di situazione derivante da cause non imputabili al lavoratore stesso, che, non potendo svolgere i propri compiti, è **legittimato ad assentarsi senza alcun vincolo di restituzione delle ore o giornate di lavoro non svolte.**

Per quanto riguarda il personale, docente ed Ata, essendo il rapporto di lavoro del Comparto Scuola di natura civilistica il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice, che recita:

"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel caso in questione, il lavoratore), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento."

Di conseguenza:

1. Nel caso di chiusura dell'intera scuola tutto il personale docente ed Ata non ha obblighi di servizio nei giorni delle consultazioni elettorali.
2. Nel caso di chiusura delle sole attività didattiche il personale Ata rimane normalmente in servizio.
3. In caso di parziale chiusura rimangono in servizio sia i docenti che gli Ata per quelle sedi che non vengono utilizzate per le consultazioni elettorali.

Sia nei casi in cui tutto il personale docente ed Ata rimanga in servizio, sia in quelli in cui rimanga solo una parte di esso, occorre avere presente che se ci sono adattamenti di orario e/o di servizio da fare, tutto ciò è materia di contrattazione di scuola e quindi competenza del Dirigente scolastico e delle RSU¹.

Tutta la questione va regolata nel contratto di scuola e non solo per il personale Ata² che ha la titolarità nella scuola - pur prestando servizio in diverse sedi e/o plessi non interessate allo stesso modo come seggi elettorali - ma anche per il personale docente nel caso dell'organico funzionale (primaria ed infanzia) o di unico organico su più succursali nella secondaria.

Per i docenti che si trovano ad avere parte delle attività didattiche sospese, occorre regolare le modalità del loro possibile utilizzo a disposizione nella scuola, se necessario e fermo restando che, sulla base del comma 4 dell'art. 28 - Attività di insegnamento - del CCNL³ l'assegnazione ai plessi ed alle succursali è su base annuale.

È evidente che né i docenti, né gli Ata, possano essere utilizzati in sedi e/o plessi diversi da quelli abituali quando questi sono chiusi per elezioni, a maggior ragione se si trovano in comuni diversi a meno che, per situazioni ed esigenze particolari, ciò non sia previsto dal contratto di scuola e comunque riconoscendo un compenso forfetario per flessibilità e/o intensificazione della prestazione abituale.

Tanto meno può essere messo in ferie d'ufficio il personale Ata che non può prestare servizio nella propria scuola per causa di forza maggiore quali sono le consultazioni elettorali.

1 Art. 6 – Relazioni a livello di istituzione scolastica, comma 2, punto m) del CCNL.

Sono materie di contrattazione integrativa :
criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

2 Art. 53 – modalità di prestazione dell'orario di lavoro, comma 1 del CCNL

All'inizio dell'anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell'attività inerente la materia del presente articolo. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all'art. 6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.

3 Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente..... Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.